

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 12 gennaio 2021

Plenaria

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 19,05.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Sardegna

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 gennaio 2019 e proseguito nella seduta dell'8 gennaio 2020.

Il relatore, senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che i controlli effettuati dagli uffici della Giunta non hanno comportato variazioni nell'attribuzione dei seggi spettanti alla Regione e pertanto risultano confermati i senatori proclamati eletti dall'Ufficio elettorale regionale.

Comunica inoltre che, a seguito dell'elezione del senatore Solinas a Presidente della Regione Sardegna e delle sue dimissioni da senatore per incompatibilità, in data 19 giugno 2019, il Senato ha provveduto alla sua sostituzione con la senatrice Michelina Lunesu, prima dei non eletti nell'unico collegio plurinomiale della Sardegna.

Segnala quindi il ricorso presentato in data 3 aprile 2018 dalla dottoressa Michelina Lunesu, candidata nel collegio plurinomiale Sardegna 1 e prima dei non eletti per la lista Lega, avverso la sua mancata proclamazione a senatrice.

Al riguardo osserva che la sostituzione del senatore Solinas, che eventualmente sarebbe stato da individuare quale controinteressato del

suddetto ricorso, e la conseguente proclamazione a senatrice della ricorrente Lunesu, comportano la cessazione della materia del contendere; pertanto si propone che il ricorso – peraltro infondato nel merito – non venga preso in considerazione.

Evidenzia altresì che, a seguito del decesso della senatrice Vittoria Francesca Maria Bogo Deledda, si è reso vacante il seggio nel collegio uninominale Sardegna 03 – Sassari. Tale seggio è stato ricoperto mediante elezione suppletiva, svoltasi il 20 e il 21 settembre 2020.

L'Ufficio elettorale regionale ha proclamato eletto il candidato Carlo Doria.

Le rettifiche apportate al dato di proclamazione, a seguito dei controlli effettuati dagli uffici di segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non comportano variazioni nell'attribuzione del seggio e pertanto risulta confermato il candidato proclamato.

Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione dei cinque seggi proporzionali spettanti alla regione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta conviene con la proposta del relatore di non prendere in considerazione il ricorso elettorale di cui si è dato conto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Umbria

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 dicembre 2018 e proseguito nella seduta dell'8 gennaio 2020.

Il relatore, senatore CRUCIOLI (*M5S*), per quanto riguarda il merito dei due ricorsi elettorali avverso la proclamazione della senatrice Pavanelli, presentati dall'avvocato Ricciardi insieme alla signora Galgano e dal candidato Alicata, rinvia all'ultima relazione, riferita nella seduta dell'8 gennaio 2020.

In quell'occasione propose di sospendere l'esame dei suddetti ricorsi in attesa della pronuncia della Corte costituzionale adita in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con ricorso presentato dal senatore De Falco, sulla questione del seggio non assegnato nella regione Sicilia. La Corte si è pronunciata in data 7 aprile 2020 e ha stabilito con l'ordinanza n. 86 che il ricorso presentato dal senatore De Falco è da considerare inammissibile.

Pertanto, alla luce di tale pronuncia e con le motivazioni già anticipate nella precedente relazione, propone di dichiarare inammissibili i due ricorsi presentati, rispettivamente, dall'avvocato Ricciardi insieme alla si-

gnora Galgano e dal candidato Alicata contro la proclamazione della senatrice Pavanelli.

Comunica che in data 2 dicembre 2019 il Senato della Repubblica ha preso atto delle dimissioni per incompatibilità della senatrice Donatella Tesei a seguito della sua elezione a Presidente della Regione Umbria. In data 9 dicembre 2019 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha accertato la conseguente vacanza di seggio nel collegio uninominale n. 2 – Terni. Tale seggio è stato ricoperto mediante elezione suppletiva svoltasi l'8 marzo 2020.

L'Ufficio elettorale regionale ha proclamato eletta la candidata Valeria Alessandrini.

A seguito dei controlli effettuati dagli uffici di segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non sono emerse variazioni rispetto ai dati proclamazione e pertanto risulta confermata la candidata proclamata.

Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione dei restanti cinque seggi proporzionali spettanti alla regione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta conviene con la proposta del relatore di non prendere in considerazione i ricorsi elettorali di cui si è dato conto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE comunica che in data 14 dicembre 2020 è pervenuta alla Giunta, da parte della Presidenza del Senato, la lettera trasmessa in data 11 dicembre 2020 dal senatore Matteo Renzi relativamente ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Il senatore Renzi allega per conoscenza una comunicazione, da lui trasmessa al Procuratore aggiunto di Firenze, con la quale riferisce che dai quotidiani emergerebbe l'avvenuta esecuzione di intercettazioni e/o comunque captazioni di conversazioni o comunicazioni o corrispondenza dello stesso senatore e/o di altri parlamentari coindagati, nonché l'inserimento nelle chiavi di ricerca di telefoni e *computer* sequestrati dei nomi di parlamentari della Repubblica. Potendo ciò a suo avviso integrare una potenziale violazione della Carta costituzionale in relazione alle garanzie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, auspica una smentita sul punto da parte del Procuratore aggiunto, ritenendo che, in caso contrario, sarebbe evidente il tentativo di intercettare, captare e ac-

quisire, senza la necessaria preventiva autorizzazione, conversazioni o comunicazioni o corrispondenza del parlamentare.

Comunica poi che in data 28 dicembre 2020 è pervenuta alla segreteria della Giunta la missiva con cui il Sindaco di Modena ha trasmesso al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati la mozione n. 31/2020 (approvata dal Consiglio comunale di Modena nella seduta del 4 dicembre 2020), avente ad oggetto la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Modena nel processo in corso a carico – tra gli altri – dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi.

Il Presidente fa altresì presente che da notizie di stampa emerse nella mattinata odierna si desume che il Tribunale di Modena ha accolto l'istanza della difesa dell'ex senatore Giovanardi, prefigurando un rinvio dell'intera questione al Senato con una nuova richiesta. Quando la predetta richiesta perverrà in Senato, la Giunta potrà esaminarla secondo le consuete procedure.

Informa che, in relazione alla richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal senatore Franco Mirabelli, in data 14 dicembre 2020 è stata depositata da parte della relatrice senatrice Modena documentazione contenente in particolare l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma da parte della signora Anna Maria Frisoni, anche quale titolare dell'impresa individuale Free Beach, nonché documenti inerenti al procedimento di mediazione obbligatoria da parte del signor Umberto Colazingari, in proprio e quale amministratore unico della Seven Gate S.r.l.

In data 15 dicembre 2020 il senatore Mirabelli ha trasmesso alla Giunta copia dei sei provvedimenti con i quali è stato convocato dinanzi all'Organismo di mediazione.

In data 29 dicembre 2020 lo stesso senatore ha trasmesso alla Giunta l'atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Roma da parte delle signore Azzurra e Giordana Contu, eredi della signora Mara Contu e socie della società oggi denominata «Paradise Beach di A. & G. – Società a Responsabilità Limitata».

Informa poi che con lettera pervenuta in data 8 gennaio 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso per conoscenza alla Giunta copia del provvedimento di archiviazione del Tribunale ordinario di Roma – Collegio per i reati ministeriali, emesso in data 15 dicembre 2020 nei confronti del senatore Matteo Salvini, Ministro dell'interno *pro tempore*, inviato alla Presidenza ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Si evince dal citato provvedimento che, a seguito di una denuncia-querela presentata dal legale rappresentante della società proprietaria del rimorchiatore «Mare Jonio» e dell'acquisizione di copia conforme della Direttiva 15/4/19 del Ministro dell'interno *pro tempore* Matteo Salvini, era stato iscritto un procedimento a carico di quest'ultimo per i reati di cui agli articoli 368 e 595 del codice penale; il procedimento era stato poi trasmesso per competenza al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma.

In estrema sintesi, l'atto di querela prospettava la natura calunniosa e diffamatoria di quanto si leggeva nell'ordinanza a firma dell'allora Ministro Salvini, in relazione alle condotte attribuite al predetto rimorchiatore.

Il Collegio, dopo aver disposto l'acquisizione di copia degli atti relativi al procedimento n. 1464/19, iscritto presso la Procura della Repubblica di Agrigento ed avente ad oggetto fatti addebitati al comandante ed al capo missione del rimorchiatore, ha ritenuto che – allorché fu redatta la Direttiva incriminata – le condotte di cui si doleva il querelante, lungi dall'essere falsamente rappresentate dal Ministro dell'interno e dal contenere false accuse, trovavano riscontro, come peraltro specificato in quel provvedimento, in un procedimento penale in cui ai responsabili della missione «Mare Jonio», sulla scorta di accertamenti di polizia giudiziaria in corso di svolgimento, veniva addebitato il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Sostanzialmente, quindi, secondo il Tribunale, l'effettiva esistenza del procedimento richiamato dal Ministro e la configurazione, nello stesso, di condotte riconducibili al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto circostanze risultate vere alla data di sottoscrizione delle Direttiva, escludono la possibilità di sostenere, con riferimento alle stesse, un'accusa in giudizio per i delitti di diffamazione e di calunnia nei confronti dell'indagato.

Comunica quindi che, con lettera pervenuta alla Giunta in data 8 gennaio 2021, il Presidente del Senato ha trasmesso il verbale dell'udienza del 17 dicembre 2020, relativo al procedimento penale n. 193/19 R.G. Dib. a carico della senatrice Laura Bottici, con cui l'autorità giudiziaria – dato atto che non è ancora pervenuta la deliberazione sulla sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità da parte del Senato della Repubblica – ha confermato la sospensione del procedimento, rinviando all'udienza del 10 marzo 2021. Si rammenta che l'esame della vicenda *de qua* è stato concluso dalla Giunta nella seduta del 25 novembre 2020, deliberando in tale data nel senso dell'insindacabilità (*Doc. IV-ter*, n. 10). La relativa relazione è stata depositata dal senatore Balboni in Assemblea in data 1° dicembre 2020.

Informa quindi che in data 7 dicembre è pervenuta alla Giunta, trasmessa dalla Presidenza del Senato, una segnalazione del senatore Siri. Il senatore lamenta l'oscuramento di un suo *post* sulle cure a domicilio per il Covid e l'uso dell'idrossiclorochina da parte di *Facebook* e chiede l'intervento del Senato in riferimento all'articolo 68 della Costituzione.

Comunica infine che in data odierna è pervenuta via *email* alla Giunta dall'avvocato del senatore Cesaro un'ulteriore comunicazione relativa al *Doc. IV*, n. 1 il cui esame è terminato in Giunta il 4 febbraio 2020 e che attualmente pende ancora presso l'Assemblea. Allegata alla suddetta comunicazione ha trasmesso il verbale d'udienza del Tribunale di Napoli Nord, giudice monocratico Agostino Nigro, con cui dichiara l'inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni telefoniche acquisite nell'originario procedimento penale.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) sottolinea l'opportunità che la Giunta si soffermi sulle questioni testé evidenziate nelle comunicazioni del Presidente, richiamando in particolare il caso relativo all'*ex* senatore Giovanardi.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) rileva, con riguardo alla lettera trasmessa dal senatore Renzi, che dalla stessa emerge un quadro preoccupante, caratterizzato dal tentativo dell'autorità giudiziaria di reprimere le prerogative parlamentari.

Parimenti rilevante risulta la questione posta dal senatore Siri, che evidenzia una indebita compressione della libertà di espressione del parlamentare e della sua libertà politica.

Il PRESIDENTE rileva, con riferimento al senatore Giovanardi, che la Giunta potrà esaminare la nuova richiesta dell'autorità giudiziaria, preannunciata dagli organi di stampa, non appena la stessa perverrà alla Presidenza del Senato e verrà deferita alla Giunta.

Relativamente alle questioni poste dal senatore Renzi e dal senatore Siri, si potrà valutare se ci siano o meno i presupposti per l'esame da parte della Giunta non appena verranno esauriti tutti i punti all'ordine del giorno.

(Doc. IV-ter, n. 13) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Mario Michele Giarrusso per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 dicembre 2020.

Il relatore, senatore BALBONI (*FdI*), illustra la propria proposta conclusiva facendo preliminarmente presente che il Tribunale di Trapani, Sezione penale, con lettera in data 17 novembre 2020 ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 1100/2019 R.G. pendente nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta in pari data e l'ha annunciata il 18 novembre 2020.

L'atto di querela è stato depositato dal signor Biagio Bosco che accusa il senatore di averlo offeso con un commento su *Facebook*.

Il 21 giugno 2016, il signor Rino Giacalone ha condiviso sulla sua pagina *Facebook* un articolo a firma propria dal titolo «*Da Mafiopoli a Gommopoli. La mafia trapanese nell'era di Matteo Messina Denaro*», ar-

ticolo in cui si ripercorre la storia della mafia trapanese degli ultimi anni, pubblicato sulla testata *on line* Articolo 21.

Il querelante ha commentato tale *post* e il senatore Giarrusso, a sua volta, ha commentato con le parole «*Caspita! Persino i mafiosi intervengono adesso! Siamo proprio alla mafia 2.0 ... omissis*». Più volte richiesto di indicare a chi si riferisse con il termine mafiosi sia dal querelante che da un altro commentatore, il senatore non rispondeva. Pertanto il signor Bosco in data sporgeva querela il 27 giugno 2016.

In data 17 dicembre 2020, il senatore Giarrusso ha depositato una memoria scritta.

Dopo una sintesi della successione di commenti al *post* di Rino Giacalone (presenti in allegato), la memoria sottolinea l'insussistenza del reato di diffamazione perché il commento del senatore oggetto della querela da parte del signor Bosco sarebbe stato pubblicato in risposta a quello di un altro utente, tale Ugo Gaspare Lazzara, e inoltre un giorno prima che il querelante avesse pubblicato il suo commento.

La memoria prosegue ricordando che l'immunità parlamentare è configurabile, purché esista un nesso funzionale, anche in caso di attività espletata fuori dal Parlamento con una finalità divulgativa.

Le affermazioni del Lazzara a cui il parlamentare ha risposto sono le seguenti: «*Ancora l'antimafia vive di mafia che miseria, la mafia è stata rottamata nel 1992. Oggi gli investigatori ridono dei seguaci del cocco-drillo, buoni per fare le comparse a 80 euri a cranio, mentre si allenano ad annacarsi per le strade, poco manca alla processione del venerdì santo...*».

In qualità di componente della Commissione Antimafia, il senatore Giarrusso ha risposto al commento ritenendo tali parole lesive del lavoro di coloro i quali combattono la mafia quotidianamente anche a rischio della vita. Il senatore precisa che con il termine «mafiosi» intendeva rivolgersi unicamente al Lazzara pertanto l'azione penale da parte del signor Bosco sarebbe improcedibile.

Si tratterebbe – secondo le prospettazioni del senatore Giarrusso – di un attacco politico rivolto a un componente della Commissione Antimafia che in questa qualità ha svolto diverse attività sul territorio siciliano e di Trapani in particolare, ha partecipato a una missione a Palermo e Trapani nel luglio del 2016 e ha svolto attività di sindacato ispettivo.

Il parlamentare rivendica il diritto di critica e ricorda che nell'alveo del diritto di critica politica è giustificato l'uso di espressioni pungenti purché strumentali alla manifestazione di un dissenso dall'opinione degli avversari e che investano le loro scelte politiche.

Pertanto il senatore Giarrusso chiede che la Giunta riconosca l'insindacabilità delle opinioni espresse.

Si rende preliminarmente opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insinda-

cabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno.

Il secondo requisito previsto dalla giurisprudenza della Consulta per la configurabilità della prerogativa riguarda la sussistenza di un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna.

Tutto ciò premesso sul piano generale, si osserva che nell'interrogazione a risposta orale 3-02765 al Ministro della giustizia, presentata martedì 12 aprile 2016, e recante tra le altre anche la firma del senatore Giarrusso, inerente alla necessità di una celere nomina del nuovo Procuratore della Repubblica di Marsala, si afferma in particolare che «[...] *il sito di informazione on line "Malitalia" in data 17 marzo 2011 riporta che "da quanto emerge da una relazione della procura nazionale antimafia, che ha riservato molte sue pagine alla mafia trapanese, il giudizio da darsi rispetto alla mafia della provincia di Trapani è preciso e netto: 'Qui la mafia non ha certo alzato bandiera bianca, ha subito colpi durissimi, ma per la particolare articolazione, per le infiltrazioni dalle quali trae linfa, non si può dire che è sconfitta' e tutto questo a prescindere dalla presenza del latitante Matteo Messina Denaro"*».

Sempre nelle premesse della sopracitata interrogazione è evidenziato che «*la ex provincia di Trapani risulta suddivisa nei seguenti 4 mandamenti: Mazara del Vallo, Castelvetro, Trapani e Alcamo. Secondo quanto riportato dal citato "Malitalia", in totale nella ex provincia di Trapani "le indagini hanno individuato la presenza di 16 'famiglie' mafiose e circa 769 affiliati"*».

Ancora è riportato nell'interrogazione che: la «*Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso» nel periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015, pubblicata nel febbraio 2016, nel capitolo 2°, paragrafo 2.2.4 (La Provincia di Trapani) descrive quanto segue: «Come detto le indagini svolte nell'arco temporale in esame non hanno messo in discussione o evidenziato mutamenti di rilievo nella struttura di cosa nostra nella provincia di Trapani, che rimane articolata sul territorio secondo gli schemi classici (famiglie, mandamenti, rappresentante provinciale, consiglieri, eccetera); fermo restando che il rappresentante provinciale di Trapani è Matteo Messina Denaro, va detto che, alla stregua delle più recenti acquisizioni*

processuali, nella provincia le famiglie risultano essere 17, riunite in 4 mandamenti: Trapani, che ricomprende le famiglie di Trapani, di Valderice, Custonaci e di Paceco; Alcamo, che ricomprende le famiglie di Alcamo, Calatafimi e Castellammare; Castelvetro, che ricomprende le famiglie di Castelvetro, Campobello di Mazara, Salaparuta e Poggioreale (questi ultimi due centri formano un'unica famiglia), Partanna, Gibellina, Santa Ninfa; Mazara del Vallo, che ricomprende le famiglie di Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Marsala».

Nell'interrogazione a risposta scritta 4-04848 presentata al Ministro dell'interno il 19 novembre 2015, recante anche la firma del senatore Giarrusso, avente ad oggetto la necessità di assumere iniziative al fine di contrastare i gravi fenomeni di criminalità emergenti nella provincia di Trapani, si evidenzia che *«nel territorio è nato e cresciuto il latitante boss della mafia Matteo Messina Denaro e, malgrado negli ultimi anni siano state intensificate le azioni contro le famiglie dei mafiosi e le confische dei beni e dei patrimoni in denaro, ancora oggi continua ad essere un territorio costretto a convivere con questo sistema criminale. Recentemente, a seguito di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, sono stati effettuati 4 arresti di "sodali" dello stesso boss, che compivano rapine a danno di un'azienda di trasporti di Campobello di Mazara assieme a rapinatori palermitani, per finanziarne la latitanza».*

La figura di Matteo Messina Denaro appare anche nell'interrogazione a risposta scritta 4-04728 presentata il 21 ottobre 2015, ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'interno anche a firma del senatore Giarrusso, in relazione alle problematiche inerenti ad una società sequestrata nel 2007 dal Tribunale di Palermo nell'ambito del processo a carico di Giuseppe Grigoli, il «re dei supermercati» ritenuto a capo di un braccio economico al servizio dello stesso Matteo Messina Denaro.

Gli atti tipici parlamentari fin qui citati lasciano desumere che il senatore Giarrusso si è soffermato più volte *intra moenia* sui profili attinenti alla mafia nel territorio di Trapani ed in particolare sul ruolo espletato in tale contesto criminoso dal latitante Messina Denaro.

La corrispondenza contenutistica tra atto *extra moenia*, incentrato sulla mafia trapanese, con particolare riguardo al boss latitante Messina Denaro, e atti *intra moenia* può essere riscontrata proprio con riferimento ai due parametri concreti in grado nel caso di specie di «qualificare» in modo specifico la predetta corrispondenza, ossia quello territoriale (mafia nella provincia di Trapani) e quello «soggettivo» (ruolo del boss latitante Messina Denaro). In altri termini, gli atti *intra moenia* in questione non parlano genericamente di mafia, ma al contrario sono incentrati specificamente sulla mafia a Trapani e sulla figura di Messina Denaro, elementi entrambi presenti anche nella «vicenda» *extra moenia* in questione, che ha dato poi origine alla querela.

Nessun profilo problematico emerge poi con riferimento al secondo requisito richiesto dalla Corte costituzionale per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità, ossia al cosiddetto «legame temporale»,

atteso che entrambi gli atti *intra moenia* sono anteriori rispetto alla dichiarazione *extra moenia*.

Per tali motivi il relatore propone alla Giunta di deliberare che il fatto, per il quale è in corso presso il Tribunale di Trapani il procedimento penale a carico del senatore Mario Michele Giarrusso, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) sottolinea di non condividere le valutazioni del relatore relativamente al documento in titolo, evidenziando tuttavia che ove si delineasse un'insussistenza del presupposto di procedibilità della querela – in quanto il commento del senatore oggetto del procedimento penale in questione attivato dal signor Bosco sarebbe stato pubblicato in risposta a quello di un altro utente, tale Ugo Gaspare Lazzara, e inoltre il giorno prima che il querelante avesse pubblicato il suo *post* – allora sarebbe necessario riconoscere la prerogativa della insindacabilità.

L'oratrice chiede al relatore di precisare se la motivazione posta a fondamento delle sue conclusioni si incentri sulla improcedibilità della diffamazione – e in tal caso sarebbe condivisibile – o viceversa se la stessa si basi sulla corrispondenza fra attività *intra moenia* e attività *extra moenia*, e in tale ipotesi non sarebbe condivisibile.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) chiede al relatore di precisare se sia emersa dagli atti la fondatezza dell'argomentazione contenuta nella memoria del senatore Giarrusso relativamente all'insussistenza del reato di diffamazione dovuta alla circostanza che il commento del senatore oggetto della querela sia stato pubblicato in risposta a quello di un utente, tale Gaspare Lazzara, diverso rispetto al querelante e peraltro un giorno prima che il querelante stesso avesse pubblicato tale commento.

Il senatore BALBONI (*FdI*) precisa rispetto alle richieste formulate dai senatori Grasso e Rossomando che dalla documentazione allegata dal senatore Giarrusso emerge la circostanza della insussistenza del reato rispetto al querelante, precisando tuttavia che tale profilo riguarda l'accertamento del fatto, in quanto tale sottratto alle competenze della Giunta. La Giunta, viceversa, ha piena competenza rispetto ai profili della insindacabilità, nel caso di specie sussistente per le motivazioni evidenziate in sede di illustrazione della propria proposta conclusiva.

Sussiste inoltre un *fumus persecutionis* rispetto alla vicenda in questione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) evidenzia che l'argomentazione del *fumus persecutionis* è inconfidente in quanto la stessa inerisce ai profili attinenti alle inviolabilità – ad esempio alle richieste di autorizzazione all'arresto – e non quindi alle insindacabilità. Il *fumus persecutionis* ha ri-

lievo quando sussista un profilo di separazione tra poteri dello Stato, non potendo invece evocarsi tale fattispecie nei rapporti tra privati cittadini.

Relativamente all'insussistenza del reato di diffamazione rileva che nel caso di specie manca il presupposto per la querela e quest'argomentazione può giustificare il riconoscimento della prerogativa. Non può invece essere accolta la motivazione relativa alla corrispondenza tra attività *intra moenia* ed attività *extra moenia*, atteso che una ricostruzione di tal tipo potrebbe costituire un precedente pericoloso in quanto qualunque attività effettuata in ambito parlamentare in materia di mafia potrebbe legittimare un senatore a dare del mafioso a chiunque.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) evidenzia che le attività *intra moenia* relative alla mafia trapanese e al latitante Messina Denaro, svolte dal senatore Giarrusso, non sono idonee a giustificare la qualificazione di mafioso attribuita dallo stesso parlamentare ad un cittadino. Non sussiste pertanto la coincidenza tra atti *intra moenia* ed atti *extra moenia*, atteso che Messina Denaro – menzionato nei sopracitati atti parlamentari – non coincide con il signor Bosco, ossia con il querelante. Preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del relatore, giustificato tuttavia da motivazioni diverse rispetto a quelle prospettate dal senatore Balboni e, in particolare, dal fatto che l'attribuzione della qualità di mafioso non riguardava il querelante ma un diverso cittadino.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole rispetto alla proposta conclusiva, condividendo le argomentazioni espresse dal senatore Grasso e giustificando il proprio orientamento esclusivamente alla luce dell'improcedibilità della querela.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta conclusiva illustrata dal relatore, evidenziando che la non riferibilità del reato al querelante, sottolineata dai senatori Grasso e Rossomando, non rientra in alcun modo nelle competenze della Giunta e del Senato, ma nelle competenze dell'autorità giudiziaria, l'unica legittimata a valutare se sussistano o meno le condizioni di procedibilità, se il fatto sussista o meno ed altresì se lo stesso costituisca o meno reato. Spetta invece alla Giunta il compito di valutare la corrispondenza contenutistica tra l'attività *intra moenia* ed *extra moenia*, nel caso di specie non sussistente in quanto negli atti parlamentari richiamati dal relatore ci si riferiva al latitante Messina Denaro e non al signor Bosco.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) preannuncia il proprio voto contrario, anche a nome del Gruppo di appartenenza, rispetto alla proposta conclusiva formulata dal relatore, rilevando che nel caso di specie l'unica autorità legittimata a valutare la sussistenza o meno del reato di diffamazione è la magistratura e sottolineando altresì che l'insindacabilità non può

costituire il pretesto per configurare un indebito privilegio a beneficio dei soli parlamentari.

Il senatore DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*) preannuncia il proprio voto favorevole rispetto alla proposta conclusiva del relatore, condividendo le argomentazioni espresse dai senatori Grasso e Rossomando.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Balboni di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giarrusso di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messi ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Balboni di redigere la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal senatore Franco Mirabelli, per le quali è stato convocato presso l'Organismo di Mediazione forense di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nelle sedute del 27 ottobre, del 4 e 25 novembre e del 2 dicembre 2020.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) conferma le conclusioni e le motivazioni – già espresse in sede di illustrazione della propria proposta nella seduta del 25 novembre 2020 – precisando che la documentazione nel frattempo pervenuta, citata anche dal Presidente nelle comunicazioni effettuate nella seduta odierna, non modifica il quadro complessivo della vicenda in questione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) evidenzia che le affermazioni del senatore Mirabelli erano riferite genericamente ai chioschi sul litorale ostiense, senza alcun riferimento alle persone che si sono sentite offese. Per tale motivo preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva prospettata dalla relatrice.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) preannuncia il proprio voto contrario rispetto alla proposta, ribadendo che la prerogativa dell'insindacabilità non deve trasformarsi in un privilegio del parlamentare e che spetta alla magistratura la valutazione della vicenda oggetto del documento in titolo.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) esprime il proprio rammarico per la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle che si pone in contrasto

con lo spirito sotteso all'articolo 68 della Costituzione, con tutte le conseguenze aberranti derivanti da tale impostazione. Nel caso di specie la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle rischia di legittimare indirettamente un tentativo di intimidazione, posto in essere nei confronti del senatore Mirabelli attraverso richieste risarcitorie esorbitanti.

La senatrice EVANGELISTA (M5S), rispetto alle affermazioni testé espresse dalla relatrice, rileva che sono del tutto inappropriate e non veritiere e precisa che la posizione del Movimento 5 Stelle in merito alla vicenda in questione è pienamente compatibile con i principi contemplati dalla Costituzione e in particolare con il principio di uguaglianza di fronte alla legge, che non ammette deroghe a beneficio di qualcuno e tantomeno a beneficio dei parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta della relatrice Modena di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Mirabelli di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messi ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Modena di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV, n. 7) Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli – Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni riferibili al senatore Luigi Cesaro, con riferimento ad un procedimento penale pendente dinanzi alla Sezione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Napoli

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), chiede di rinviare l'esame del documento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.